

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5116 del 27/10/2020
Oggetto	Demanio Idrico Terreni - Cambio di titolarità Concessione per occupazione di terreno demaniale del Torrente Baganzale in Comune di Parma (PR) Richiedente: Manzieri Letizia Pratica Sisteb PR19T0011
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5269 del 26/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

Sisteb: PR19T0011

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7 del 29/01/2016 con cui è stato conferito al dott. Paolo Maroli

l'incarico dirigenziale di Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma;

RICHIAMATA la determinazione Dirigenziale n° 993/2019 del 01/03/2019 dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna la quale è stata rilasciata per 6 anni alla Ditta Rimo S.r.l tramite Legale rappresentante Sig. Rocco Rinaldi C.F.RNLRCC90R15G337V, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di metri lineari 61 in fregio al Torrente Baganzale nel Comune di Parma (PR), ad uso intubamento, individuata al foglio 44 fronte particelle 839 e 840 del Comune di Parma (PR);

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 29/06/2020 e assunta a prot. n. 93223 del giorno 29/06/2020, la Sig.ra Manzieri Letizia, C.F..MNZLTZ81D70B819Z, residente in Borgo delle Colonne n. 32 Comune di Parma (PR), ha presentato domanda di cambio di titolarità della concessione relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita alla Ditta Rimo S.r.l con determina n. 993 del 01/03/2019 dall'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n.240 del 08/07/2020 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO dei nulla osta idraulici prot. PC/2017/650.20.5/44, Prot. Pg.2020/129623 del 10/09/2020 e Prot. PG. 2020/139144 del 29/09/2020 rilasciati dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

CONSIDERATO che la richiesta con le modifiche tecniche apportate è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

VERIFICATO che il richiedente è in regola con il pagamento dei canoni per l'uso pregresso dell'area;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di metri lineari 61 in fregio al torrente Baganzale nel comune di Parma (PR), ad uso intubamento, individuata al foglio 44 antistante le particelle 839 e 840 del Comune di Parma (PR), possa essere assentita;

- che l'importo annuale del canone per l'annualità 2020 e successive è fissato in € 150,00 come da precedente Deliberazione;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e che fa parte del presente atto, in data 23/10/2020, registrato al protocollo PG.153536/2020;

- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:

a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;

b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2020 pari a € 150,00;

c) L'importo del deposito cauzionale costituito in €250,00 è stato depositato in data 26/02/2019 dal precedente concessionario Rimo Srl che ha ceduto tale importo alla Sig. ra Manzieri Letizia come da comunicazione del 07/09/2020 Prot. Pg. 2020/127991 a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di accordare alla Sig.ra Manzieri Letizia, C.F.MNZLTZ81D70B819Z, residente in Borgo delle Colonne n. 32 Comune di Parma (PR), il cambio di titolarità della concessione, nel rispetto dei diritti dei terzi, di area demaniale di metri lineari 61 in fregio al Torrente Baganzale nel comune di Parma(PR), ad uso intubamento, individuata al foglio 44 antistante le particelle 839 e 840 del Comune di Parma(PR), così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato disciplinare;
3. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/03/2025;
4. di stabilire nella misura di € 150,00 il canone per il 2020, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2020 è già stata versata;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento;
6. di avvertire che le annualità successive a quella in corso andranno pagate tramite bonifico sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Demanio idrico Emilia Ovest", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
7. di stabilire che l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi del concessionario è fissato in € 250,00, e dando atto che l'importo è stato depositato in data 26/02/2019 dal precedente concessionario Rimo Srl che ha ceduto tale importo

alla Sig. ra Manzieri Letizia come da comunicazione del 07/09/2020 Prot. Pg. 2020/127991. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

8. Di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
9. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
10. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
11. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E;
12. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Boggio;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), d.lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
14. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
15. di notificare il presente atto via PEC al concessionario Sig.ra Manzieri Letizia.

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazione e Concessioni di Parma

(Paolo Maroli)

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Manzieri Letizia, c.f .MNZLTZ81D70B819Z (cod. sisteb PR19T0011) in seguito a richiesta di cambio di titolarità della Determina n° 993/2019 del 01/03/2019 protocollata in data 29/06/2020 Prot. Pg. 2020/93223.

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua rio Baganzale, individuata al foglio 44 fronte mappali 839-840 del Comune di Parma (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a 61 metri lineari, è destinata ad uso intubamento..

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo pari a **150,00 euro** entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a “Regione Emilia-Romagna - Demanio idrico Emilia Ovest”, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo del deposito cauzionale costituito in €250,00 è stato depositato in data 26/02/2019 dal precedente concessionario Rimo Srl che ha ceduto tale importo alla Sig. ra Manzieri Letizia come da comunicazione del 07/09/2020 Prot. Pg. 2020/127991. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 marzo 2025.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla

concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato

dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali

prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile/AIPo.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. . n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei nulla osta idraulici prot. PC/2017/650.20.5/44, Prot. Pg.2020/129623 del 10/09/2020 e Prot. PG. 2020/139144 del 29/09/2020 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza,

che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare. In particolare:

1. *“deve essere garantito l’accesso al tratto tombinato, così come riportato nella tavola allegata

(trasmessa al Servizio scrivente con nota registrata al prot. PC/2020/53624 del 25/09/2020).*
2. *Ogni modifica non concordata farà decadere il parere favorevole dato. L’accesso deve sempre avere caratteristiche tali da poter entrare con un camion per asportare rifiuti, vegetazione e portare un eventuale escavatore in sicurezza. Ogni modifica al tracciato e alla sagoma dell’accesso dovrà essere preventivamente autorizzata;*
3. *la tombinatura dovrà essere manutentata e mantenuta in perfetto ordine superficiale e pulita all’interno. L’Agenzia scrivente potrà intervenire solo per urgenze e/o per le mancanze ai propri obblighi del richiedente (con successiva rivalsa dell’Agenzia stessa);*
4. *per l’eventuale posa della recinzione, in prossimità del tratto tombinato, dovrà essere fatta apposita richiesta;*
5. *i chiusini prescritti nella precedente nota PC/2020/50645 sopra richiamata, dovranno essere posati entro 30 giorni dalla presente;*
6. *il richiedente si deve assumere la responsabilità della dichiarazione inviata (come da integrazione richiesta) in data 14/09/2020, registrata al protocollo PC/2020/53622 del 25/09/2020, in cui è attestato che la soletta e il relativo manufatto di copertura siano portanti per i carichi indicati nella nostra richiesta prescrittiva.”*

Servizio COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI
e MESSA IN SICUREZZA

Servizio AREA AFFLUENTI PO

Ambito di Parma

IL RESPONSABILE

DOTT. ING. GABRIELE ALIFRACO

A ARPAE
S.A.C. di Parma
P.le della Pace 1, 43121 PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

Risposta alla richiesta di parere idraulico
prot. PC.2017.22598 del 24/05/2017

OGGETTO: (2017.650.20.5\44) RICHIESTA DI CONCESSIONE CON REALIZZAZIONE DI OPERE PER INTUBAMENTO DELLA PORZIONE DEL CANALE DEMANIALE "BAGANZALE" PROSPICIENTE LA PROPRIETÀ CENSITA AL FOGLIO 44 MAPPALI 843 E 839 CONFINE SUD, IN AREA URBANA DI PARMA. RICHIEDENTE: RI.MO S.R.L.. PARERE IDRAULICO DI COMPETENZA.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio,

vista la richiesta di parere idraulico di competenza di Arpae in data 24.05.2017, su istanza della Ditta RI.MO S.R.L., rivolta ad ottenere l'autorizzazione di polizia idraulica, ai sensi ed in applicazione degli art. 93 e successivi del Testo Unico N°23 del 25/07/1904, per intubare la porzione del canale demaniale "Baganzale" prospiciente la proprietà censita al foglio 44 mappali 843 e 839 confine sud, in area urbana di parma, per una lunghezza di 61 m, con elementi prefabbricati in calcestruzzo armato per scarico acque, sezione rettangolare 1,75 x 2,5 m;

considerato che tale intubamento non interferisce con il buon regime delle acque pubbliche;

esprime nulla osta idraulico alla concessione richiesta alle seguenti condizioni:

1) Il presente nulla osta idraulico si intende rilasciato con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti. Il richiedente si impegna a mantenere la piena officiosità idraulica del tratto di canale intubato in concessione e a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente nulla osta idraulico, e così pure a rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

2) Il presente nulla osta idraulico dovrà essere esibito dal richiedente, ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle opere idrauliche.

3) Qualora , in qualsiasi momento e con preavviso, si manifestasse la necessita' di intervenire su opere di cui alla presente il richiedente nulla avrà da eccepire in proposito .

Strada Garibaldi, 75 43121 PARMA SEDI OPERATIVE
Tel. 0521.788711 Fax 0521.772654

Per tutte le sedi
PEC: stpc.affluentipo@postacert.regione.emilia-romagna.it E-mail: stpc.affluentipo@regione.emilia-romagna.it

www.regione.emilia-romagna.it

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ / Classif. /						Fasc. /		

GDD
autorizzazione Impresa RI.MO

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Gabriele Alifraco
(documento firmato digitalmente)

SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA

SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO – AMBITO DI PARMA

RESPONSABILE ING. GABRIELE ALIFRACO

TIPO ANNO NUMERO

REG. PC / 2020 /

DEL

Spett.li

ARPAE SAC di Parma

aoopr@cert.arpa.emr.it

Ditta RI.MO S.r.l.

rossanorinaldi@icloud.com

Risposta alla richiesta PC 2020/50418 del 08/09/2020

Oggetto: Richiesta di deroga – Cavo Baganzale

Il Responsabile del Servizio,

vista la nota prot. PC 2020/50418 del 08/09/2020 con cui è richiesta la deroga all'edificabilità all'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, così come da R.D. 523/1904 art. 96, definita in metri 10 in particolare per il Cavo Baganzale, nel tratto prospiciente la proprietà censita al foglio 44 mappali 843 e 839 in area urbana di Parma;

per quanto di competenza ed ai **solì finì idraulici - stante la situazione verificata in situ** - fatti salvi ed impregiudicati diritti di terzi, con l'obbligo della piena osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, esprime **parere idraulico favorevole** alla deroga richiesta e subordinatamente alle seguenti condizioni:

1. Il tratto superiore del tombinamento e le ali, oltre che alla base, dovranno sopportare il transito di uno escavatore di media potenza. Mezzo necessario qualora occorresse pulire il tratto tombinato con urgenza. È richiesta relazione di calcolo a firma di un professionista abilitato dimostrante quanto sopra.
2. Il tratto tombato dovrà avere 3 pozzetti circolari di ispezione in ghisa sferoidali atti alla calata di una persona per ispezione.
3. Dovrà esserci uno stradello d'accesso al tratto tombato atto a favorire l'entrata di un mezzo di cui al punto 1 e di un camion per trasporto di materiale sedimentato e/o trasportato.
4. A lavori conclusi, dovrà essere dato parere positivo da parte dell'Agenzia scrivente, oltre che la valutazione positiva del titolo per il transito di accesso di cui al punto 6.
5. Il presente nulla osta idraulico si intende rilasciato con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti. Il richiedente si impegna a mantenere la piena officiosità idraulica del tratto di canale intubato in concessione e a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente nulla osta idraulico, e così pure a rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
6. Il presente nulla osta idraulico dovrà essere esibito dal richiedente, ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle opere idrauliche.

Strada Garibaldi 75 tel. 0521.788711-714-710
43121 PARMA

Email: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it

7. Qualora, in qualsiasi momento e con preavviso, si manifestasse la necessità di intervenire su opere di cui alla presente il richiedente nulla avrà da eccepire in proposito.
8. Il parere positivo è accordato per l'area indicata nella richiesta.
9. Non dovranno essere creati cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene così come buche, scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno e l'altimetria del suolo
10. Non dovranno essere creati accessi definitivi all'alveo, ma dovrà essere sempre possibile ed agevole poter provvedere rapidamente alla rimozione delle strutture e materiali che possano costituire materiale flottante in caso di piena
11. Il richiedente si assume il completo onere della salvaguardia dell'incolumità personale e pubblica, mettendo in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena in quanto i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno area esondabile soggetta a variazioni repentine dei livelli idrometrici;
12. E' obbligo del richiedente, tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino che dovrà avvenire a proprie cure e spese;
13. E' fatto obbligo al richiedente la rimozione di rifiuti o materiali inquinanti di qualsiasi natura ed origine facendosi carico delle relative spese
14. Il presente parere potrà essere revocato in qualsiasi momento, quando, a giudizio insindacabile dello scrivente Servizio, ciò sia ritenuto necessario a tutela degli interessi pubblici o a causa del non rispetto delle previsioni progettuali approvate.
15. L'eventuale revoca del parere non creerà alcun diritto nei riguardi del richiedente e comporterà l'obbligo di rimettere a sua totale spesa ogni cosa allo stato pristino nel termine temporale fissato.
16. Il tempo occorrente per l'esecuzione per lo svolgimento dei lavori è stabilito in giorni 15
17. L'inizio e il termine dei lavori dovranno essere comunicati via Mail con almeno tre giorni feriali di anticipo allo scrivente Servizio stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it e al Gruppo Carabinieri Forestali di Parma fpr42966@pec.carabinieri.it.

Distinti saluti
Dr. Ing. Gabriele Alifraco
(Documento Firmato Digitalmente)

SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA
SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO – AMBITO DI PARMA
RESPONSABILE ING. GABRIELE ALIFRACO

TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PC / 2020 /	
DEL		

Spett.li

ARPAE SAC di Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

Ditta RI.MO S.r.l.
rossanorinaldi@icloud.com

Risposta alla richiesta PC/2020/50610 del 09/09/2020 - prot. 128982 del 09/09/2020

Oggetto: Integrazione parere – Cavo Baganzale - ditta Rimo S.r.l.

Il Responsabile del Servizio,
vista la nota prot. PC/2020/53820 del 28/09/2020 con cui è richiesta sul Cavo Baganzale, nel tratto prospiciente la proprietà censita al foglio 44 mappali 843 e 839 in area urbana di Parma, una modifica del precedente nostro atto prot. PC/2020/53622 del 25/09/2020;

per quanto di competenza ed ai **solì fini idraulici**, fatti salvi ed impregiudicati diritti di terzi, con l'obbligo della piena osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, e ad integrazione di quanto già comunicato con nota PC/2020/50645 che si richiama integralmente, esprime **parere idraulico favorevole** richiesta e subordinatamente alle seguenti condizioni:

1. deve essere garantito l'accesso al tratto tombinato, così come riportato nella tavola allegata (trasmessa al Servizio scrivente con nota registrata al prot. PC/2020/53624 del 25/09/2020). Ogni modifica non concordata farà decadere il parere favorevole dato. L'accesso deve sempre avere caratteristiche tali da poter entrare con un camion per asportare rifiuti, vegetazione e portare un eventuale escavatore in sicurezza. Ogni modifica al tracciato e alla sagoma dell'accesso dovrà essere preventivamente autorizzata;
2. la tombinatura dovrà essere mantenuta e mantenuta in perfetto ordine superficiale e pulita all'interno. L'Agenzia scrivente potrà intervenire solo per urgenze e/o per le mancanze ai propri obblighi del richiedente (con successiva rivalsa dell'Agenzia stessa);
3. per l'eventuale posa della recinzione, in prossimità del tratto tombinato, dovrà essere fatta apposita richiesta;
4. i chiusini, prescritti nella precedente nota PC/2020/50645 sopra richiamata, dovranno essere posati entro 30 giorni dalla presente;

Strada Garibaldi 75 tel. 0521.788711-714-710
43121 PARMA

Email: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it

5. il richiedente si deve assumere la responsabilità della dichiarazione inviata (come da integrazione richiesta) in data 14/09/2020, registrata al protocollo PC/2020/53622 del 25/09/2020, in cui è attestato che la soletta e il relativo manufatto di copertura siano portanti per i carichi indicati nella nostra richiesta prescrittiva.

Si ribadisce che il presente parere è di sola natura idraulica e non contempla aspetti di natura urbanistica ed ambientale.

Distinti saluti.

Ing. Gabriele Alifraco
(Documento Firmato Digitalmente)

SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA

SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO – AMBITO DI PARMA

RESPONSABILE ING. GABRIELE ALIFRACO

TIPO ANNO NUMERO

REG. PC / 2020 /

DEL

Spett.li

ARPAE SAC di Parma

aoopr@cert.arpa.emr.it

Ditta RI.MO S.r.l.

rossanorinaldi@icloud.com

Risposta alla richiesta PC/2020/50610 del 09/09/2020 - prot. 128982 del 09/09/2020

Oggetto: Parere Cavo Baganzale - RETTIFICA

In riferimento al parere idraulico rilasciato con nota PC/2020/50645 e integrato con nota PC/2020/53865, con la presente si rettifica, a causa di mero errore materiale, che il tratto di area demaniale in oggetto è quello prospiciente la proprietà censita al **foglio 44 mappali 840 e 839**, in area urbana di Parma.

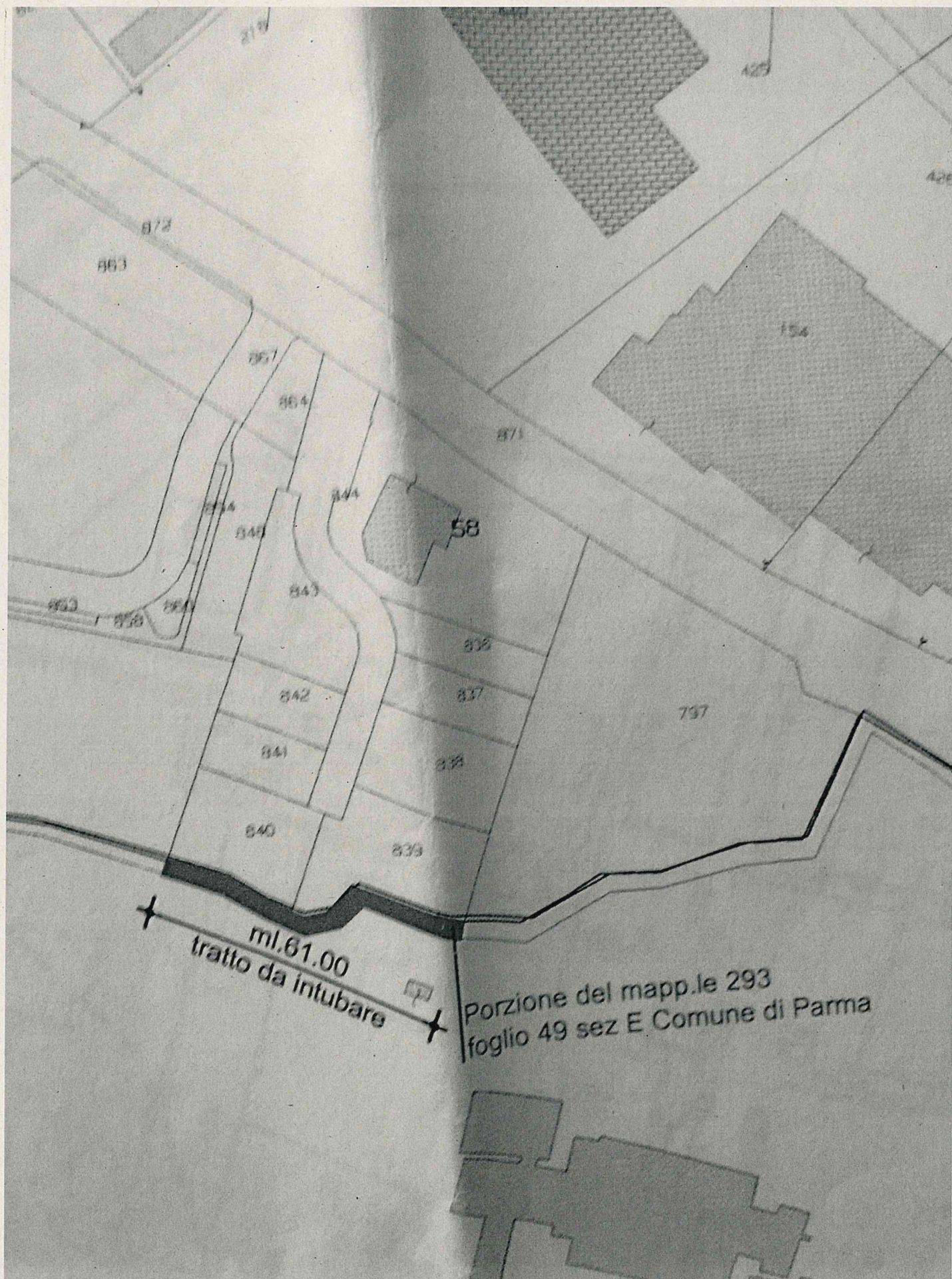
Distinti saluti

Dr. Ing. Gabriele Alifraco

(Documento Firmato Digitalmente)

Strada Garibaldi 75 tel. 0521.788711-714-710
43121 PARMA

Email: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – D.M. 10 novembre 2011)



Il/La sottoscritto/a MANTICAI LERIA

Codice fiscale MN2LT281D70B8192

in qualità di ☐ titolare ☐ legale rappresentante ☐ presidente ☐ incaricato
☐ altro (specificare) _____

della (specificare ragione sociale/denominazione) _____

P.IVA/cod. fisc. _____

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità:

dichiara che la marca da bollo apposta sulla presente dichiarazione ed annullata, con identificativo:

n. 01181418597775 data 22/10/2020

n. 01181418597766 data 22/10/2020

n. 01181418597753 data 22/10/2020

n. 01181418597762 data 22/10/2020

si riferisce alla pratica:

CAMBIO TITOLARITA' CONCESSIONE 993/2019 DEL 1/3/2019

ed è detenuta in originale presso la sede.

PANNA 22/10/2020
(luogo e data)

Il Dichiarante

[Signature]

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.